

ANALISI E APPROFONDIMENTI

RISPARMIO & LEGGI / L'ADEGUAMENTO DELLE NORME ITALIANE A QUELLE COMUNITARIE

Antiriciclaggio, ecco cosa cambia per le finanziarie

Negli ultimi anni la problematica del riciclaggio del denaro sporco ha assunto un peso sempre più importante nell'ambito del sistema finanziario. Una tappa importante per la lotta al fenomeno è sicuramente rappresentata dalla recente direttiva comunitaria n. 60 del 26 ottobre 2005 relativa alla prevenzione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo. Questa, denominata terza direttiva antiriciclaggio, abroga le precedenti (la prima direttiva n. 308 del 1991 e la seconda, la n. 97 del 2001) riscrivendo un testo organico ed espandendone il contenuto con l'obiettivo di fornire una disciplina più dettagliata ed esaustiva per aumentare il livello di armonizzazione negli Stati membri. Il termine di implementazione per gli Stati membri è il 15 dicembre 2007. La legge comunitaria per il 2005 (la n. 29 del 2006) ha delegato il Governo all'attuazione e questi, nell'ambito della procedura di recepimento, ha emanato la bozza di decreto legislativo di attuazione della suddetta direttiva facendone oggetto di pubblica consultazione terminata lo scorso 28 febbraio.

Molteplici le novità derivanti dalla nuova disciplina tutte volte a garantire una maggiore efficien-

La bozza del decreto ministeriale che recepisce la Direttiva Europea esclude le holding di partecipazioni dalla normativa contro il riciclaggio di denaro sporco

za del sistema: ampliamento dei soggetti coinvolti, rafforzamento delle verifiche sulla clientela e graduazione degli obblighi in base al rischio al fine di far emergere le cosiddette operazioni sospette. Tra gli elementi innovativi figura sicuramente il fatto che non sono più ricomprese nell'ambito dei destinatari delle norme le società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 113 Tub, ossia le holding di partecipazioni o comunque le società che esercitano le altre attività finanziarie, come il finanziamento sotto qual-



siasi forma, il servizio di incassi e pagamenti o l'intermediazione in cambi, non nei confronti del pubblico.

Proprio in ciò risiede il motivo della loro esclusione. Opportunamente si è ritenuto che la circostanza che questi intermediari rivolgano la loro operatività in modo esclusivo o comunque prevalente nei confronti delle società del gruppo e quindi non nei confronti del pubblico faccia venir meno il loro ruolo di soggetti rilevanti nella prevenzione del fenomeno del riciclaggio di denaro

sporco. In parallelo si osserva che la stessa legge finanziaria per il 2005 è intervenuta sia sugli obblighi di rilevazione dei dati da parte degli operatori finanziari prevista nell'ambito delle disposizioni relative all'anagrafe tributaria (art. 7 d.p.r. n. 605/1973), sia sulle norme relative ai poteri degli uffici in materia di accertamenti bancari e finanziari (art. 32 del d.p.r. n. 600/1973).

Tra i soggetti destinatari delle cosiddette indagini finanziarie compaiono anche le società finanziarie iscritte all'albo di cui

Le distinzioni nel Testo Unico Bancario

Art. 106, comma 1 - (Elenco generale)

1. L'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di assunzione di partecipazioni, di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di prestazione di servizi di pagamento e di intermediazione in cambi è riservato a intermediari finanziari iscritti in un apposito elenco tenuto dall'UIC.

Art. 113, comma 1 - (Soggetti non operanti nei confronti del pubblico)

1. L'esercizio in via prevalente, non nei confronti del pubblico, delle attività indicate nell'articolo 106, comma 1, è riservato ai soggetti iscritti in una apposita sezione dell'elenco generale. Il Ministro del tesoro emana disposizioni attuative del presente comma.

all'art. 113 Tub. Si tratta di un regime molto oneroso perché obbliga l'intermediario a rispondere alla messe di interrogazioni inviate per e-mail dagli uffici peraltro anche in caso negativo. Sembra quindi opportuno ripensare e coordinare il sistema normativo al fine di escludere questo tipo di intermediari dal soddisfare una serie di obblighi nel caso in cui manchi il presupposto necessario alla loro applicazione: l'esercizio dell'attività nei confronti del pubblico.

Luca Zitiello